

CONTROLLO

Non può essere nominato sindaco il socio dello studio di consulenza

di Emanuel Monzeglio

Master di specializzazione

SINDACO REVISORE - ASPETTI CRITICI NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI REVISIONE LEGALE

[Scopri di più >](#)

Il collegio sindacale è un organo di controllo **obbligatorio** nelle **società per azioni** mentre nelle **società a responsabilità limitata** è **subordinato al superamento dei limiti** di cui all'[articolo 2477 cod. civ.](#), o comunque quando la società è tenuta alla **redazione del bilancio consolidato** ovvero **controlla una società obbligata alla revisione legale** dei conti.

Tale organo è composto da **tre o cinque membri effettivi** e da **due membri supplenti**. Nelle società per azioni non potrà **mai** essere nominato un organo di controllo **monocratico**, cosa che è invece **possibile nelle società a responsabilità limitata**.

I componenti del collegio sindacale possono essere **scelti** fra gli iscritti nella sezione A dell'albo dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili, nell'albo degli **avvocati**, nell'albo dei **consulenti del lavoro** o fra i **professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche**.

Almeno un membro **effettivo** e un membro **supplente** devono essere iscritti nel **registro dei revisori legali**.

Qualora il collegio sindacale sia **incaricato anche della revisione legale** dei conti, **tutti i membri** – effettivi e supplenti – devono **essere iscritti nel registro** dei revisori legali tenuto dal MEF.

Uno dei requisiti **essenziali** per poter accettare l'incarico di sindaco è quello dell'**indipendenza**. Infatti, essi devono svolgere il proprio incarico con **obiettività e integrità, nell'assenza di interessi diretti o indiretti** che possono **compromettere la loro indipendenza** nei confronti della società. L'indipendenza deve perdurare durante **tutta la durata** dell'incarico.

Ne consegue che l'operazione **propedeutica all'accettazione** dell'incarico è proprio la

valutazione circa la significatività dei rischi - che possono **mettere l'indipendenza** - nonché la possibilità di **eliminarli** o perlomeno **ridurli** ad un livello **accettabile**, qualora ne emergessero.

Se **non risulta possibile** eliminare o ridurre tali rischi, il professionista incaricato **non potrà accettare** l'incarico dovendo quindi rinunciarvi.

In questo modo vengono **garantiti controlli appropriati** e **conclusioni ragionevolmente oggettive e prive di condizionamenti**.

L'indipendenza del sindaco può essere **compromessa da molteplici aspetti**, definiti nello specifico dall'ex [articolo 2399 cod. civ.](#).

Soffermandoci in particolare sulla **lettera c)**, del sopra citato articolo, ovvero che **non possono essere eletti** alla carica di sindaco o, **se eletti, decadono** dall'ufficio coloro che *“sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza”*, è utile richiamare la recente **Sentenza n. 29406** della Cassazione Civile di Torino dello scorso 10 ottobre.

In tale pronuncia, i giudici torinesi hanno affermato **l'ineleggibilità** a sindaco del **professionista facente parte** – con una quota rilevante – dello **studio associato** che effettua anche **prestazioni di consulenza** alla stessa società.

Nel caso di specie i **soggetti “A e B”** avevano **costituito** la società semplice **“Studio A e B Dottori Commercialisti”** nel quale il **socio A deteneva** una percentuale di associazione pari al **70%**. Il **socio A era stato nominato sindaco** della società **“Beta S.r.l.”** per la quale lo **“Studio A e B Dottori Commercialisti”** forniva **anche l'attività di consulenza fiscale**.

Tralasciando gli ulteriori profili oggetto della controversia, la **“società Beta S.r.l.”** - in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alba – chiedeva al giudice di **accertare** la possibile **incompatibilità del soggetto “A” con la carica di sindaco**, con conseguente condanna a restituire tutti i compensi percepiti fino a quel momento.

Si **costituiva così il soggetto “A”** specificando che **l'attività di consulenza era stata svolta dall'altro socio** – soggetto **“B”** – circostanza che di per sé escludeva i profili di ineleggibilità in capo a sé stesso.

La Corte d'Appello di Torino, prendendo atto della dogianza avanzata dalla società **“Beta S.r.l.”**, ha **ravvisato**, invece, **l'ineleggibilità** del soggetto **“A”** nel fatto che quest'ultimo fosse **titolare del 70%** dello Studio **incaricato dell'attività di consulenza fiscale, ricorrendo così l'ipotesi di cui alla lettera c)** del sopra citato articolo 2399 cod. civ..

Avverso a tale decisione, il soggetto **“A”** presentava **ricorso per Cassazione** ritenendo la

semplice misura della sua partecipazione allo “Studio A e B Dottori Commercialisti” **non** “di per sé sufficiente a considerare integrata la causa di ineleggibilità, occorrendo analizzare la fattispecie concreta, onde verificare la sussistenza di interessi patrimoniali che compromettano l’indipendenza del sindaco, dovendo tale verifica **considerare non solo il rapporto fra il compenso percepito dal sindaco e quello percepito dallo Studio** per l’attività di consulenza in favore della società, **ma dai ricavi che il professionista complessivamente ottiene dallo svolgimento della sua attività ordinaria**”.

Secondo i giudici di merito, il motivo è infondato in quanto **l’imparzialità e l’indipendenza è “compromessa in radice”** non solo quando il sindaco è titolare di rapporti di natura patrimoniale ma anche quando le **prestazioni continuative di consulenza** (verso la società) **sono effettuate sull’oggetto che deve essere controllato** da parte del collegio sindacale, ancorché prestate da un socio o da un collaboratore.

Questo è giustificato dalla circostanza che la **ratio della causa di ineleggibilità** risiede proprio “*nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza*”.

In ultimo, tale Corte ha altresì sottolineato come l’individuazione del criterio da seguire circa gli “*altri rapporti patrimoniali che ne compromettono l’indipendenza*” ([articolo 2399, lett. c, cod. civ.](#)) è affidata al “**prudente apprezzamento del giudice di merito**” nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame. In questo caso specifico, i giudici piemontesi hanno individuato tale criterio nella **percentuale (70%) spettante al sindaco soggetto “A”** dei crediti ricavabili dall’attività di consulenza svolta in favore della società.

La linea emersa dalla sentenza n. 29406/2022 **sembra aver preso le distanze** dalla verifica che si è soliti svolgere nella prassi per valutare l’indipendenza del sindaco, ovvero **l’incidenza dei compensi per l’attività di consulenza rispetto a quelli relativi per l’attività del sindaco**.